



Anna Laura Bonafini
Notaio

Repertorio n. 9519

Raccolta n. 6115

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno.

Registrato a Modena

20.6.2022.

il 22/06/2022

al N° 17299 Serie 1T

Alle ore diciotto e minuti trenta.

Esatti /

In Formigine (MO), c/o 'Villa Benvenuti' in via Sassuolo n. 6.

Avanti a me Dott.ssa **Anna Laura Bonafini**, Notaio in San Felice sul Panaro,

iscritta al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

- **Barbieri Christian**, nato a Modena (MO) il 06 (sei) settembre 1973 (millenovecentosettantatre), domiciliato a Maranello (MO) in via Arno n. 6.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui **identità personale** io Notaio sono certa, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati dell'*Associazione priva di personalità giuridica*:

- "**Amici per la Vita**", con sede legale e domicilio fiscale in Formigine (MO), via Sassuolo n.6, codice fiscale 94067940364;
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

(1) **Adeguamento necessario dello Statuto a seguito della comunicazione pervenuta dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA in data 12 maggio 2022 Prot.n. 12/05/2022.0460487.U.** ai fini dell'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE di cui al D.Lgs. n.117/2017 (s.m.i.) - SEZIONE A);

(3) **Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea

	il signor Barbieri Christian, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il	
	quale mi invita a redigere il verbale dell' <i>Assemblea Plenaria</i> in sede Straordinaria,	
	qui riunita per deliberare le modifiche contrattuali <i>inderogabilmente</i>	
	<i>richieste</i> dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO	
	NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in data 12 maggio 2022 con comu-	
	nicazione dei motivi ostativi all'iscrizione emessa con il Prot.n.	
	12/05/2022.0460487.U. ai sensi dell'art. 31, comma VIII, D.M. 106/2020,	
	<i>IN SECONDA CONVOCAZIONE.</i>	
	Il presidente constata ed attesta:	
	A) che in data <i>8 giugno 2022</i> l'assemblea è stata regolarmente convocata, con	
	l'osservanza delle modalità, delle formalità e dei termini stabiliti dallo Statuto,	
	con precisazione che in data <i>17 giugno 2022</i> l'adunanza convocata in prima se-	
	duta é andata deserta, così come dichiara e garantisce il componente e come é	
	stato altresì fatto constare da apposito verbale all'uopo redatto in pari data;	
	B) che, giusta le operazioni di controllo e di verifica effettuate dall'apposito uf-	
	ficio istituito dalla Presidenza, anche sulla scorta dei libri, degli atti e degli altri	
	documenti sociali nonché di quanto stabilito dallo Statuto, sono presenti <i>in pro-</i>	
	<i>prio</i> o <i>per deleghe</i> conferite e regolarmente depositate agli atti in originale, del vi-	
	gente Statuto, n. 69 (sessantanove) associati regolarmente iscritti nell'apposito	
	libro ed <i>aventi diritto al voto</i> su un totale di n.125 (centoventicinque) associati re-	
	golarmente ed attualmente iscritti nell'apposito libro, che il presidente dichiara	
	avere diritto al voto, come risulta dall' <i>ELENCO NOMINATIVO</i> che, predi-	
	sposto dall'ufficio istituito presso la Presidenza, si allega al presente atto sotto	
	la lettera " A ", omessane la lettura per dispensa ricevuta;	
	C) del <i>Consiglio Direttivo</i> , composto di complessivi n. 6 (sei) membri, sono pre-	

	senti i Signori:	
	O Barbieri Christian (Presidente)	
	O Vannucci Marco (Vice Presidente)	
	O Cassetti dr. Giuseppe (Consigliere)	
	O Bonola dr.ssa Brunella (Consigliere)	
	assenti giustificati i Consiglieri Dr. Maurizio Tognetti e Dr. Simone Cernesì;	
	D) dell' <i>Organo di Controllo</i> , composto di complessivi n. 3 (tre) membri,	
	O Zaniboni Ivana;	
	assenti giustificati i signori Giberti Paola e Montorsi Stefano;	
	E) che, essendo raggiunto il <i>quorum</i> costitutivo, l'assemblea è validamente co-	
	stituita in seconda convocazione e indi atta a deliberare sull'argomento posto	
	all'ordine del giorno, non opponendosi né dichiarandosi insufficientemente in-	
	formato sugli argomenti da trattare nessuno degli intervenuti.	
	Alle ore diciotto e minuti quaranta, il presidente inizia la trattazione dell'unico	
	argomento posto all'ordine del giorno e, in qualità di Presidente dell'Assem-	
	blea, svolge una relazione sulla <i>richiesta di modificazioni statutarie obbligatorie</i>	
	espressa <i>ex art.</i> 31, comma VIII, D.M. 106/2020 dall'UFFICIO REGIONA-	
	LE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	
	nella PEC pervenuta in data 12 maggio 2022 con Prot.n.	
	12/05/2022.0460487.U. avente ad oggetto i motivi ostativi all'iscrizione della	
	stessa nella SEZIONE A del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL	
	TERZO SETTORE di cui al D.Lgs. n.117/2017 (s.m.i.).	
	A nome dell'Organo di Controllo, per quanto occorrente, si esprime parere fa-	
	vorevole alla approvazione delle modifiche <i>de quibus</i> .	
	Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.	

	Dopo breve, ma esauriente discussione, non essendovi interventi, il presidente	
	dichiara chiusa la discussione stessa e propone agli intervenuti di procedere	
	per alzata di mano a deliberare l'approvazione delle <i>variazioni statutarie obbliga-</i>	
	<i>torie</i> per l'iscrizione al RUNTS a completamento del procedimento post-tra-	
	smigrazione.	
	Poiché nessuno degli intervenuti solleva obiezioni, il presidente mette ai voti la	
	proposta delle suddette deliberazioni in forma palese per alzata di mano.	
	"L'assemblea,	
	- ritenute le comunicazioni del presidente;	
	- preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Controllo;	
	- riconosciuta la <i>necessità</i> di approvazione delle modificazioni statutarie ri-	
	chieste dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIO-	
	NALE DEL TERZO SETTORE nel Prot.n. 12/05/2022.0460487.U.;	
	- previa rinuncia alla lettura integrale dello Statuto aggiornato;	
	delibera:	
	1) di modificare lo Statuto di cui al Verbale del Notaio Anna Laura Bonafini di	
	San Felice sul Panaro in data <i>10 settembre 2019</i> rep.n. 7665/4680, registrato a	
	Modena il 17 settembre 2019 al n. 7665/1T, come segue:	
	1.1 <u>Art.8.4</u> : eliminare l'inciso ", ad eccezione dei trasferimenti a causa di mor-	
	te,", essendo le quote sociali intrasmissibili a qualsiasi titolo;	
	1.2 <u>Art. 16.3</u> : eliminare interamente il comma che nega il diritto di voto e di	
	partecipazione alle assemblee da parte di associati minorenni, essendo illegitti-	
	mo e contrastante con i principi di democraticità e partecipazione che le Asso-	
	ciazioni di Promozione Sociale devono valorizzare, con conseguente numera-	
	zione <i>ex novo</i> dei commi della disposizione <i>de qua</i> ;	

	1.3. <u>Art. 21.2</u> : eliminare la previsione del meccanismo della cooptazione nella	
	sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, espungendo il relativo richia-	
	mo "tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordina-	
	ria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione";	
	2) di confermare nella carica di Presidente del Consiglio Direttivo il Signor	
	Barbieri Christian;	
	3) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri occorrenti per da-	
	re esecuzione a quanto deliberato;	
	4) di modificare gli Articoli 8.4 - 21.2 - <i>eliminando interamente il terzo</i>	
	<i>comma dell'Art. 16</i> come segue:	
	<u>Articolo 8 quarto comma</u> : "4. Le quote e i contributi associativi non sono trasfe-	
	ribili e non sono rivalutabili.";	
	<u>Articolo 16</u> : "1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 1	
	(uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il ver-	
	samento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono	
	iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare al-	
	l'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono	
	computati ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenn	
	solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore	
	età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenn, non ha diritto di	
	voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono com-	
	putati ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scru-	

	tinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.	
	Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti	
	le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.";	
	<u>Articolo 21 secondo comma:</u> "2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dal-	
	l'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio	
	Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ul-	
	tima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati ri-	
	mangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà de-	
	cidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla	
	scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata con-	
	ferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Con-	
	siglio Direttivo provvede alla sostituzione. I Consiglieri così subentrati riman-	
	gono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigen-	
	te.";	
	5) di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri necessari e/o utili	
	per effettuare gli adempimenti conseguenti alla deliberazione adottata, con in-	
	carico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero occorrenti	
	allo scopo."	
	Il presidente, accertato che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in	
	apertura di assemblea e dettagliamente individuati nell' <i>ELENCO NOMINA-</i>	
	<i>TIVO</i> , cui si fa riferimento e conservato agli atti dell'Associazione, hanno	
	espresso voto favorevole, dichiara che la deliberazione suddetta, dopo prova e	
	controprova, risulta approvata all'unanimità dei presenti, essendo raggiunto il	
	<i>quorum</i> deliberativo.	
	Il presidente mi consegna, dunque, il nuovo testo di <i>STATUTO</i> , aggiornato	

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA SRTAORDINATIA 20/06/2022

COGNOME	NOME	PRESENTI	PER DELEGA	DELEGATO
ALBERTINI	FIENZA		ALBERTINI FIENZA	
ALBIERI	SILVANA			
ANNOVI	PAOLA			
ARAMINI	ANNA			
BARBIERI	MARIANGELA			
BARBIERI	ZOELLO			
BARBIERI	DAVIDE			
BARBIERI	NICOLO'			
BARBIERI	CHRISTIAN			
BARONI	CLARA			
BARTOLI	PATRIZIA			
BERGONZINI	MONICA			
BETTELLI	MARA			
BETTINI	FRANCA			
BOMPANI	DANIELE			
BONCOMPAGNI	VINCENZA			
BONDI	MARIA LUCIA			
BONOLA	BRUNELLA			
BORELLI	AUGUSTA			
BOZZANI	CLAUDIO			
CADEI	SILVANA			
CANTELLI	FABIO			
CARBONE	LILIANA			
CASALI	LUCA			

COGNOME	NOME	PRESENTI	PER DELEGA	DELEGATO
CASALI	ANNALISA			
CASALI	MARCO			
CASINI	FRANCA LUCIA	<i>Francesca Invernizzi</i>		
CASSETTI	DARIO			<i>Claudia Donatelli</i>
CASSETTI	SIMONA			<i>Claudia Donatelli</i>
CASSETTI	Dott. GIUSEPPE	<i>Giuseppe</i>		
CASSINADRI	MAURIZIO	<i>Maurizio</i>		
CAVANI	CLELIA	<i>Clelia</i>		
CAVANI	CATIA	<i>Catiana Corio</i>		
CECCHI	OTTAVIA			<i>Claudia Donatelli</i>
CERNESI	SIMONE			
CHINES	GIUSEPPINA			
CIONCI	STEFANIA			
CLERICI	DONATA MARIA	<i>Claudia Donatelli</i>		
DEBBIA	VALENTINA	<i>Valentina Debbia</i>		
DEBBIA	ROBERTA			
DELL'ATTI	LUCIA			
DEMASI	DANIELA	<i>Daniela Demasi</i>		
ERRIU	CHIARA			
FAVALI	RITA	<i>Rita</i>		
FELICI	LUCIANA			<i>Libella Giuliana</i>
FELICI	ITALINA			<i>Concetta Ferraro</i>
FERRARI	ALICE		<i>Marco Varnier</i>	
FERRARI	VITTORIA	<i>Vittoria Vittoria</i>		
FERRARI (AR)	ALICE		<i>Marco</i>	
FIANDRI	ANTONELLA			

COGNOME	NOME	PRESENTI	PER DELEGA	DELEGATO
FIORANI	NIOLETTA			
FRIGNANI	ACHILLE	<i>Frignani Achille</i>		
GHIRARDELLI	GIULIO			
GIANOGGIO	MADDALENA			
GIBELLINI	FRANCA	<i>Franca Gibellini</i>		
GIBELLINI	ANTONELLA		<i>RITA FAVINI</i>	<i>Rita Favini</i>
GIBERTI	PAOLA			<i>Lilla Giuliana</i>
LANDRINI	EUGENIA			
LEOPARDI	ROBERTO			
LITTA	GIULIANA	<i>Lilla Giuliana</i>		<i>Lilla Giuliana</i>
LITTA	CONCETTA			
LOMETTI	MERIS	<i>Lomatti Meris</i>		<i>Lomatti Meris</i>
LOMETTI	EZIO			<i>Lomatti Meris</i>
LOMETTI	LILIANA			
LONGO	DANIELA			
LONGO	ARCANGELO	<i>Longo Arcangelo</i>		
LONGO	ANDREA		<i>Longo Arcangelo</i>	<i>Longo Arcangelo</i>
LUFRANO	FEDERICA		<i>CAVANI CATIA</i>	<i>CAVANI CATIA</i>
LUGARI	MAURO			
LUPPI	CECILIA			
MACCARI	CLAUDIA			
MACRI	GIOVANNA			
MARCHETTI	SIMONE			
MARMIROLI	SILLA			
MASIN	PATRIZIA			<i>Corpori Franco</i>
MAZZONE	PAOLO		<i>PELLATI MAURO</i>	<i>PELLATI MAURO</i>

COGNOME NOME		PRESENTI	PER DELEGA	DELEGATO
MEDIANI	ANNAMARIA			
MELCHIORRI	FRANCA	Melchiorri Franca		
MENOZZI	ENRICA		Rita Fava	
MEZZADRI	ANNALISA			
MONTORSI	STEFANO			
MORINI	ERSILIA			
MUZZARELLI	CORINNE		Mario D'Amico	
PAGANELLI	LAURO			Cosum Fava D'Amico
PALAZZINI	BARBARA			
PALUMBO	GIOVANNI	Carlo Fava		
PIVETTI	SANDRA			
RAIMONDI	FILIPPO			
RAIMONDI	ROBERTO			
RANIERI	LAURA			
REBUTTINI	VANNA			
REGGIANINI	MAURA			
RIVI	STEFANIA		ERAVANI CATIA	Cosum Fava
ROMEO	CONCETTINA	Concettina Fava		
ROSSI	MARIA CRISTINA			
ROSSI	ANTONELLA		Rita Fava	
ROSSI	PAOLINA			
ROVATTI	TONINO			
ROVINI	MARIA JOSE'			
RUDAN	MORGANA			
RUSOLO	DILETTA			
SCALA	NICOLA			

COGNOME	NOME	PRESENTI	PER DELEGA	DELEGATO
SCANDONE	SARAH			
SCOTECE	MARIA LUCIA		CARBONE LILIANA	Liliana Carbone
SEGHEDONI	NICOLO'		CARBONE LILIANA	Liliana Carbone
SEIBUCHNER	CHRISTINE	Seibuchner Ch		
SERAFINI	PAOLA			
SILVESTRI	ANNA		SILVESTRI ANNA	Anna Silvestri
SILVESTRI	DANIELA			Valentina Pardo
SPEZZANI	ANGELA			
TALASSI	FEDERICA			
TINCANI	FRANCA SILENE			
TOGNETTI	PIETRO			
TOGNETTI	Dott. MAURIZIO			Valentina Pardo
TOPI	ALESSIO			
VANDELLI	FRANCA			
VANNUCCI	MARCO	Marco Vannucci		
VENTURELLI	EMANUELA			
VENTURELLI	GIOVANNA			
VEZZELLI	ROBERTO	Roberto Vezzelli		Valentina Pardo
ZANIBONI	IVANA	Ivana Zaniboni		
ZANNI	PAOLO	Paolo Zanni		
ZANNI	ROBERTA			
ZINI	DOMIZIA			

PELLATI

MAURO

Anna Pardo

→ della parola interlineata. Un fedele e onnipotente attento,
Christian Barbieri

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Amici Per la Vita"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Amici per la vita", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Formigine**. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Formigine non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Modena e Reggio Emilia.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Amici per la Vita ODV" oppure "Amici per la Vita organizzazione di

volontariato”.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “organizzazione di volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

finalità:

1. Sostenere prevalentemente le famiglie con persone affette da malattia oncologica o neuromuscolare degenerativa in fase terminale, fornendo supporto specifico sia in termini materiali che psicologici
2. Promuovere la conoscenza delle problematiche relative all'assistenza del malato terminale

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Collaborare con gli operatori sanitari per la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche inerenti il malato terminale;
- b) aiutare la famiglia del malato a convivere con la malattia e ad affrontare in modo razionale e il più possibile sereno i problemi che si possono presentare, intervenendo prevalentemente presso il domicilio con supporto psicologico, strumentale, medico e paramedico anche in collaborazione con le strutture territoriali pubbliche di sostegno sociale e sanitario;
- c) l'attività dell'associazione - oltre che al domicilio - può essere anche fatta in strutture sanitarie o convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale (vedi Hospice);
- d) preparare ed organizzare gruppi di volontari che collaborino con i medici e gli infermieri nel risolvere le necessità del malato e della sua famiglia;
- e) agire direttamente tramite personale specializzato a supporto della famiglia

f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Sarà compito del consiglio direttivo l'individuazione delle attività diverse.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o

altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea

ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi *non sono trasferibili* e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per

la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai

sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse ge-

nerale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio

Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione *attingendo alla lista dei non eletti* nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati *rimangono in carica fino alla prima As-*

assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'As-

sembra.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di

revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Fatto Christian Barbieri

" " Anna Laura Bonafini Notaio - impronta del sigillo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22 comma primo D. Lgs. n. 82/2005 e 68 ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritta Dr.ssa Anna Laura Bonafini, Notaio in San Felice sul Panaro, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive facciate 37 (trentasette) questa compresa ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "eSign") con la mia Firma Digitale (di cui al Numero di serie: 0f 93 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con validità dal 09 settembre 2020 al 09 settembre 2023), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico a mio rogito e firmato a norma di legge.

San Felice sul Panaro, li 22 giugno 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Anna Laura Bonafini



Firmato digitalmente da
ANNA LAURA BONAFINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MODENA:80012070365